



**COMUNE DI NOVE**  
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28**

**N. 28 / 26-09-2018**

**OGGETTO**

**INDIRIZZI IN MERITO AL RIASSETTO DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE NELLA SOCIETA' PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI SRL**

Il giorno ventisei del mese di settembre duemiladiciotto, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e nome	A/P
1. LUISETTO CHIARA	P
2. SEBELLIN RACHELE LUCIA	P
3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA	P
4. FABRIS DIEGO	P
5. FAGGION MICHELE	P
6. POLONIATO DIEGO	P
7. CAVALLI FEDERICO	P
8. ROSSI GALVANO	A/G
9. ZAMINATO REMO	P
10. BOZZETTO MANUELE	A/G
11. CARLESSO RICCARDO	P
12. ZANON PAOLO	P
13. VALLI FRANCESCO	A/G

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera é pubblicata all'albo comunale ove resterà per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

Addi \_\_\_\_\_.

**II SEGRETARIO COM.LE**  
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott. GIUSEPPE LAVEDINI.

La dott.ssa CHIARA LUISETTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto riportato.

Il Sindaco ricorda che la discussione è già stata svolta unitariamente per i punti 3, 4 e 5. Pertanto si procede al voto.

Il Sindaco augura buon lavoro al dott. Pizzini.

Non ci sono interventi.

Pertanto, all'esito di quanto sopra,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22.03.2017 ad oggetto "*Determinazioni in merito alle partecipazioni del Comune di Nove nella società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl*", con cui veniva approvata la dismissione della totalità delle quote detenute dal Comune nella società;

VISTE le deliberazioni della Giunta comunale n. 108 del 13.07.2017 e n. 173 del 24.11.2017 con le quali sono state definite le condizioni per la cessione delle partecipazioni nella società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl e forniti gli indirizzi in merito alla procedura;

VISTA la determinazione del Segretario comunale n. 16 del 13.07.2017, con la quale veniva approvato l' "avviso esplorativo per manifestazioni di interesse all'acquisto delle quote detenute dal Comune di Nove nella società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl";

VISTA la determinazione del Segretario comunale n. 18 del 24.08.2017, nella quale viene dato atto che sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse da parte delle società ITALGAS S.p.a., ELECTRADE S.p.a., FIORESE 2G S.r.l., ETRA S.p.a., A.I.M. VICENZA S.p.a. e FRIMAT S.p.a. e vengono ammesse solo le prime quattro in quanto pervenute nei termini previsti;

VISTA la determinazione del Segretario comunale n. 4 del 07.02.2018, nella quale viene dato atto che non è pervenuta alcuna offerta entro il termine previsto;

VISTA la precedente deliberazione assunta in data odierna, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 175/2016 – conclusione del procedimento", nella quale si dà atto che la procedura di cessione della partecipazione in PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI Srl non ha avuto esito positivo per mancanza di offerte;

RICORDATO che tra le motivazioni che hanno portato alla decisione di cedere la partecipazione nella società in argomento, espresse nella deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22.03.2017 sulla base della relazione dell'advisor incaricato, vi erano:

- a) la **non conformità** delle società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. e Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l. ai dettami dell'art. 20, comma 2 del Testo Unico (...);
- b) **un trend discendente dei ricavi di PPS**, dovuto alla cessione del servizio idrico ad ETRA nel 2015;
- c) i rischi di **perdita di valore** prospettico delle partecipazioni detenute dal Comune in tali organismi;
- d) **l'attuale configurazione delle società non permette di delineare un futuro di medio periodo che permetta di accrescere il valore delle partecipazioni del Comune**, poiché:
  - la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Nove, la gestione dell'ecocentro e il servizio di spazzamento, affidati alla Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl, hanno scadenza nel 2020 e successivamente la titolarità dell'affidamento di tali servizi passerà al Consiglio di Bacino "Brenta" per i rifiuti che procederà per un affidamento unitario a livello di ambito, rispetto al quale PPS non ha dotazioni finanziarie, strumentali ed organizzative per candidarsi, pertanto i flussi di cassa prospettici derivanti da tale servizio sono limitati e calanti al trascorrere del tempo;

- *la gestione del servizio di distribuzione di gas naturale presso i Comuni di San Giorgio in Bosco e Loreggia, effettuata da Pedemontana Distribuzione Gas Srl in ATI con Pasubio Group hanno scadenza rispettivamente nel 2020 e nel 2018, e, al termine della concessione, il servizio verrà affidato all'aggiudicatario della gara d'ambito bandita dalla Stazione Appaltante dell'ATEM Padova 1, il quale riconoscerà ai gestori il Valore industriale residuo per la cessione delle reti devolvibili a titolo oneroso. Come nel caso del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche nel caso del servizio di distribuzione del gas naturale, PPS e PDG non hanno la disponibilità di risorse necessarie per concorrere ad una gara d'ambito per il servizio, pertanto il servizio di distribuzione gas per i Comuni citati cesserà senza possibilità di generare flussi di cassa futuri;*
- *la gestione del servizio di distribuzione di gas naturale presso il Comune di Nove da parte di PDG cesserà nel 2025 e, come nel caso descritto al precedente punto, il futuro gestore sarà individuato tramite una gara d'ambito bandita dalla Provincia di Vicenza. Tale gestore riconoscerà al gestore uscente (per il Comune di Nove PDG), il valore industriale residuo delle reti di sua proprietà oltre che un canone di concessione al proprietario delle reti non cedute. Oltre a tale elemento, è da considerarsi come, a partire dal 2019 il volume degli investimenti previsti sulla rete da parte di PDG calerà notevolmente (da ca. 226 mila Euro di investimenti nel 2017 a 34 mila Euro nel 2019), così che il valore complessivo delle reti comunali di proprietà delle società (valutazione a RAB), secondo il Business plan di PDG, toccherà il suo massimo proprio nel 2019 (ca. 2,2 milioni di Euro) per poi scendere fino a 1,4 milioni di Euro al termine della concessione;*

RILEVATO che l'Amministrazione comunale con nota prot. 6563 del 18.07.2018 ha richiesto al nuovo Amministratore unico della società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl di *"fornirci entro i primi giorni di settembre un approfondimento e una valutazione aggiornata sulle prospettive delle società PPS e PDG in relazione alle attuali condizioni del mercato e al permanere degli obblighi di cessione delle partecipazioni previsti dal D.Lgs. 175/2016"* anche attraverso un *"aggiornamento della «Relazione sulle strategie di valorizzazione di PPS e PDG», già allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 22.03.2017, che sarà da supporto nel processo decisionale consiliare in merito alle partecipazioni societarie del Comune"*;

VISTA e qui richiamata la nota di risposta prot. 8177 del 18.09.2018 dell'Amministratore unico della società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl, redatta tenendo conto della relazione dell'advisor Paragon Business Advisors Srl;

RILEVATO che la nota e la relazione da ultimo citate, evidenziano tra l'altro:

- a) in relazione alla procedura di cessione della società rimasta priva di esito,
  - *che "Probabilmente il maggior limite di tale procedura, desumibile dagli incontri avvenuti con gli operatori che hanno manifestato interesse, deriva dalla compresenza di attività fortemente eterogenee all'interno delle due società";*
  - *come "non vi siano operatori interessati alla società nel suo complesso e come l'acquisto di uno dei rami non assuma per gli operatori medesimi un carattere di strategicità tale da far sì che gli stessi si assumano l'onere di individuare un successivo soggetto interessato al ramo non di interesse";*
  - *che "Gli asset rilevanti dell'azienda sono le reti di distribuzione gas e il contratto di distribuzione gas di Nove, in quanto il servizio rifiuti è prossimo a scadenza, mentre, con riferimento all'operazione di cessione, le ATI di distribuzione gas naturale posizionerebbero l'eventuale acquirente in una posizione minoritaria rispetto ad AIM e Ascopiave, i due partner di PPS in tali ATI";*

b) in relazione al permanere degli obblighi di cessione delle partecipazioni previsti dal D.Lgs. 175/2016, che:

*“- PPS risulta coerente con tutti i requisiti, fatta eccezione per lo svolgimento di attività similari a quelle svolte da altra società partecipata dall’Ente Comune di Nove. Si fa riferimento al servizio di gestione rifiuti solidi urbani svolto sia da PPS che da ETRA principalmente, e in secondo luogo al servizio di distribuzione gas svolto sia da PPS che da PDG;*

*- La situazione di PDG risulta non coerente per i seguenti aspetti:*

- l’assenza di dipendenti della società in contrasto con la lett. b) del comma 2 dell’Articolo 20 del Decreto;*
- il mancato raggiungimento del livello di fatturato previsto dal decreto nel triennio precedente, anche con riferimento al valore transitorio e più favorevole di 500.000 € annui medi stabilito nel 2017;*
- lo svolgimento della medesima attività svolta dalla propria controllante PPS.”;*

c) in relazione alla valutazione della necessità di cedere la partecipazione, che “Al fine di valutare il processo di dismissione delle partecipazioni, abbiamo anche effettuato valutazioni sulla sostenibilità delle due partecipazioni, ribadendo di fatto le criticità industriali e strategiche già evidenziate nella prima relazione in ordine alla sostenibilità prospettica del business di PPS e PDG. I settori in cui le società operano sono fortemente interessati da interventi di concentrazione del mercato e sono legati alla durata delle concessioni, e di conseguenza risulta difficile ipotizzare una continuità nel lungo periodo della redditività delle due realtà mantenendo l’attuale organizzazione ed ambito di operatività. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, **si conferma che, a perimetro di business invariato, la dismissione/liquidazione/valorizzazione delle società risulta la scelta da adottare per l’Ente principalmente per motivi strategici (la non sostenibilità nel medio-lungo termine del business aziendale)”;**

d) sulla necessità di un preliminare processo di razionalizzazione/riorganizzazione societaria,

*- che “Tale scelta [la cessione della partecipazione, ndr] deve però essere necessariamente accompagnata anche da un processo di razionalizzazione, processo che deve essere sviluppato sia al fine di valorizzare la società sia al fine di riequilibrare i conti sino al momento della dismissione. Segnaliamo a questo proposito che si rende interessante l’avvio di una operazione di fusione tra PPS e PDG, avendo quest’ultima visto l’uscita dalla compagine sociale di AP Reti Gas SPA. I vantaggi dell’operazione sono molteplici e risiedono principalmente nei seguenti punti:*

- eliminazione degli elementi di incoerenza di PDG rispetto alla normativa per l’assenza di dipendenti essendo PPS dotata di sufficienti risorse per adempiere ai contratti esistenti e rispettare la normativa,*
- eliminazione degli elementi di incoerenza di PDG rispetto al limite minimo di fatturato avendo PPS un fatturato già superiore a quanto richiesto (in questo caso si porterebbe il fatturato di PPS anche oltre il limite di 1.000.000€ da applicare nel triennio 2017-2019),*
- eliminazione degli elementi di incoerenza di PDG rispetto all’esistenza di più partecipazioni possedute dal comune in relazione all’oggetto sociale relativo alla distribuzione di gas,*
- i risparmi di costi generali legati alla gestione e mantenimento di una società a responsabilità limitata,*
- ed infine l’eliminazione di scambi intercompany che non producono valore aggiunto ma solamente operatività interna”.*

- che *“L’uscita di AscoPiave dalla compagine societaria di PDG rende fattibile l’operazione di fusione fra le due società, quale intervento teso ad eliminare due degli elementi di mancata compliance con la normativa del Testo unico, nonché a semplificare i rapporti fra le due società, con l’annullamento dei rapporti di service infragruppo e con l’unificazione in un unico soggetto societario di tutti i contratti di distribuzione gas”*;

RILEVATO che la legittimità di un processo di razionalizzazione preliminare alla cessione è stata confermata dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna con deliberazioni nn. 30/2017/VSGO e 65/2018/VSGO;

RILEVATO il permanere delle motivazioni che hanno indotto al primo tentativo di cessione della partecipazione in Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl;

VISTO il D.Lgs. 175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l’art. 61 dello Statuto comunale, che attribuisce al Consiglio la determinazione degli *“indirizzi generali dell’attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative”* (comma 1) e alla Giunta l’esercizio della *“vigilanza sull’attività dei soggetti di cui al precedente comma”* (comma 2);

RICHIAMATO in particolare l’articolo 42, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce all’organo consiliare la competenza ad esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

RITENUTO che non sia necessaria l’espressione del parere dell’Organo di revisione in quanto il presente atto non rientra nelle fattispecie riconducibili all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 3) del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Carlesso, Zaminato, Zanon) legalmente espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1) di incaricare l’Amministratore unico di Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl di procedere nell’attività di razionalizzazione e riorganizzazione societaria necessaria per rendere possibile e conveniente la cessione della partecipazione del Comune di Nove nella società stessa, anche attraverso la fusione tra le società PPS e PDG e/o la cessione di rami d’azienda, secondo le indicazioni di dettaglio che saranno date dalla Giunta comunale ove necessario;
- 2) di confermare la necessità di riassetto della partecipazione detenuta dal Comune nella società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. per procedere alla sua razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016;
- 3) di dare mandato alla Giunta comunale di esperire il percorso di riassetto di cui al punto 2) ritenuto più opportuno, di definirne gli aspetti operativi e di adottare tutti gli atti necessari, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
  - a. garantire per quanto possibile la tutela del personale impiegato in Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l., fatta salva l’autonomia imprenditoriale dell’operatore economico e la normativa specifica relativa al settore della distribuzione del gas naturale;

- b. valutare le più consone modalità affinché il Comune possa acquisire la proprietà di beni mobili o immobili, materiali o immateriali, della Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. per i quali possa sussistere un rilevante interesse pubblico.

Con successiva e separata votazione che ottiene voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Carlesso, Zaminato, Zanon) legalmente espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

=====

Letto, confermato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE  
f.to Chiara Luisetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Rachele Lucia Sebellin

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Giuseppe Lavedini



**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000:**

**Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :**

**PARERE in ordine alla regolarità tecnica**

Favorevole

Li, 20-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Margherita Bagarella

**PARERE in ordine alla regolarità contabile.**

Favorevole

Li, 20-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Margherita Bagarella

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio

Addi

L'INCARICATO  
BORDIGNON LAURIANA

\*\*\*\*\*

**PUBBLICAZIONE**

*Pubblicata per 15 gg. dal*

**DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

**ESECUTIVITA'**

*Diventa esecutiva per decorrenza del termine il \_\_\_\_\_*

*Diventa esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione*

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE